

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Contratto di comodato
Contenuto	Contratto di comodato con Società della Salute Valdinievole per locali siti in Via di Falciano n. 23, da destinare prioritariamente alla gestione di servizi di tipo familiare. Approvazione schema di atto e delega alla sottoscrizione.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC PATRIMONIO IMMOBILIARE
Direttore della Struttura	TANI LUCA A.I.
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	12	Schema di contratto di comodato con allegato

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1447 del 18.12.2024 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano per la durata di tre anni;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1447 del 18.12.2024, con la quale l’Ing. Luca Tani è stato confermato Direttore ad interim della SOC Patrimonio Immobiliare;

Premesso:

- Che l’Azienda USL Toscana centro è proprietaria di un immobile ubicato nel Comune di Buggiano (PT), Via di Falciano n. 23, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio di Mappa 11, Particella 111, sub. 1, 2, 3 e 4, costituito da fabbricato principale con resede e altri piccoli manufatti di pertinenza;
- Che la Società della Salute Valdinievole, ai sensi del comma 2 dell’art. 71 bis della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii., “*è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge regionale*”, ed è individuata quale ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali;
- Che l’art. 71 quaterdecies comma 2 della L.R. 40/2005 ss.mm.ii. stabilisce che i beni immobili e gli altri beni degli enti locali e delle aziende sanitarie funzionali allo svolgimento delle attività delle Società della Salute, sono concessi alle stesse in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del consorzio;
- Che la SdS Valdinievole, nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge regionale, promuove e sostiene da anni la gestione di servizi di tipo familiare con funzioni educative residenziali e assistenziali, rivolti ai minori allontanati temporaneamente dalle proprie famiglie d’origine e aventi lo scopo di sostituire o integrare temporaneamente il nucleo familiare;

Preso atto:

- Che la Società della Salute Valdinievole, mediante nota del 05/11/2024 depositata agli atti d’ufficio, ha richiesto alla Azienda USL Toscana centro che gli venisse concesso l’uso esclusivo dell’immobile identificato in premessa, mediante apposito contratto di comodato, per destinarlo alle proprie finalità istituzionali previste dalla normativa regionale per le SdS, prioritariamente inerenti alla gestione dei servizi di tipo familiare con le funzioni educative residenziali e assistenziali di cui sopra;
- Che per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente, la SdS, in qualità di Comodataria, può avvalersi di un soggetto terzo scelto secondo le procedure disciplinate dalla legge;

Dato atto che con nota del 18/11/2024 prot. n. 69876 conservata agli atti d'ufficio, la Direzione Generale dell'Azienda USL Toscana centro ha comunicato alla richiedente parere positivo alla concessione in comodato dell'immobile in discorso, previa stipula di apposito contratto della durata di anni 20, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 quaterdecies della L.R.T. 40/2005 ss.mm.ii. richiamato in premessa;

Visto lo schema tipo di contratto di comodato regolante i rapporti tra l'Azienda USL Toscana centro e la Società della Salute Valdinievole, per l'utilizzo dell'immobile di proprietà aziendale sito nel Comune di Buggiano (PT), Via di Falciano n. 23, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Buggiano al Foglio di Mappa 11, Particella 111, sub. 1, 2, 3 e 4, redatto all'uopo e concordato tra le parti, qui allegato sotto lettera **"A"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto soddisfacente ai fini suoi propri;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla stipula del suddetto contratto per la durata di anni 20, eventualmente rinnovabile per eguale periodo mediante richiesta espressa, delegando alla relativa sottoscrizione il Direttore a.i. della S.O.C. Patrimonio Immobiliare dell'Azienda USL Toscana centro, Ing. Luca Tani;

Atteso che le spese relative al contratto in discorso, inerenti all'imposta di bollo e all'imposta di registro, sono a carico della Società della Salute Valdinievole in qualità di Comodatario;

Richiamata la L. 241/1990 avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" la quale all'art 5, comma 1 e 2, recita:

- 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.*
- 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.*

Considerato, pertanto, che in assenza di diversa individuazione, ai fini del presente atto il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Dirigente Proponente e Direttore a.i. della S.O.C. Patrimonio Immobiliare, Ing. Luca Tani;

Preso atto che l'istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Tani, in qualità di Direttore a.i. della S.O.C. Patrimonio Immobiliare;

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Arch. Francesco Napolitano, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore a.i. della S.O.C. Patrimonio Immobiliare, Ing. Luca Tani;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la stipula, per la durata di anni 20 dalla data di sottoscrizione, del contratto di comodato con la Società della Salute Valdinievole, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione **sub A)** quale parte integrante e sostanziale, per l'utilizzo dell'immobile di proprietà aziendale sito nel Comune di Buggiano (PT), Via di Falciano n. 23, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Buggiano al Foglio di Mappa 11, Particella 111, sub. 1, 2, 3 e 4, da destinare alle finalità istituzionali proprie della SdS Valdinievole, prioritariamente inerenti alla gestione di servizi di tipo familiare con funzioni educative residenziali e assistenziali, o comunque relative ad attività previste dalla normativa regionale;
2. di delegare alla sottoscrizione del contratto di comodato di cui al punto 1) il Direttore a.i. della S.O.C. Patrimonio Immobiliare, Ing. Luca Tani;
3. di dare atto che le spese derivanti dal contratto in discorso, inerenti all'imposta di bollo e all'imposta di registro, sono a carico della Società della Salute Valdinievole in qualità di Comodatario;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
5. di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)